

**ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT – ROMA**  
**ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI BASE N° M29026385/11**

**TESSERAMENTO 2014/2015**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**Art. 1)**

La garanzia si intende prestata in favore di tutti gli iscritti all'AICS per gli infortuni accaduti:

1. durante la pratica di attività sportive sociali, culturali e del tempo libero previste fra le finalità statutarie dell'AICS, svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dalla Contraente o da un Circolo ad essa affiliato, e risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.  
Nel caso di iscritto che abbia aderito all'AICS non per una specifica disciplina sportiva, ma bensì tramite un Circolo polivalente, le garanzie di polizza si riterranno operative per tutte le attività praticate in quel Circolo e comunque risultanti nel quadro statistico del modello di richiesta di affiliazione inoltrato annualmente alla Direzione Nazionale AICS.  
La Contraente conviene che gli iscritti che si dedicano ad attività particolarmente pericolose, quali alpinismo con scalata di rocce e accesso ai ghiacciai, sci e idrosci con salto di trampolino, speleologia, guida slitte non superino nel complesso l'1% del totale ferma restando l'esclusione della pratica di ogni forma di sci acrobatico;
2. durante gare, allenamenti o prove. Gli allenamenti e le prove, sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dal Circolo di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici del Circolo stesso e ove possibile, negli impianti sportivi per i quali sia stato autorizzato l'utilizzo. Per gli sports motoristici valgono le esclusioni di cui all'art. 2) punto 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
3. in occasione della frequentazione delle sedi sociali e nella partecipazione attiva a manifestazioni artistiche culturali e del tempo libero organizzate dall'Associazione;
4. durante i trasferimenti organizzati dall'Associazione, dai Circoli, dalle Società Sportive di appartenenza o dai Comitati Provinciali AICS, con l'utilizzo di mezzi trasporto sia pubblici che di proprietà di uno degli enti predetti.  
Si considerano mezzi pubblici anche gli automezzi appositamente noleggiati con o senza autista dell'impresa.
5. in occasione delle partecipazioni a manifestazioni ufficiali all'estero.

**Art. 2)**

L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:

€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per caso di MORTE

€ 80.000,00.= (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 7% (sette per cento).

La liquidazione dei postumi d' Invalidità Permanente avverrà con l'applicazione dell'apposita Tabella lesioni prevista dal Decreto.

€ 200,00 = (duecentoeuro/00) quale risarcimento forfettario limitatamente agli infortuni comportanti fratture ossee radiologicamente accertate che però abbiano esiti invalidanti non superiori alla franchigia

**Art.3)**

La copertura ha validità per un anno solare, la decorrenza della garanzia inizia dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera, e risultante dalla data apposta chiaramente sulla tessera stessa e cesserà al 365mo giorno successivo e comunque non oltre il periodo di validità della presente Convenzione. Pertanto la data di emissione deve essere obbligatoriamente indicata sulla tessera stessa.

**Art. 4)**

La Spettabile AICS è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli iscritti, ma è obbligata a conservare presso la sede della Direzione Nazionale le veline delle tessere con funzione di Libro Matricola.

Le tessere tutte preventivamente numerate, vengono distribuite dalla filiale provinciale del Monte dei Paschi di Siena, previo versamento dell'importo corrispondente.

La Direzione Nazionale AICS si impegna a fornire la prova che al momento del sinistro il proprio iscritto era regolarmente munito della tessera.

**Art.5 )**

In deroga all'Art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione - Limiti di età - le garanzie prestate si intendono in vigore anche per gli iscritti AICS di età superiore ai 75 anni, ma non superiore ad anni 80 che partecipano a corsi di mantenimento fisico e motorio.

Per questi casi la validità delle garanzie è limitata ai soli infortuni che si verificassero nell'ambito delle palestre e dei luoghi preposti all'esercizio delle pratiche sopraindicate esclusi in ogni caso quelli relativi ai trasferimenti da e per l'abitazione e il luogo o palestra dove si frequentano i corsi sopradetti.

Limitatamente a questa estensione della garanzia si provvederà all'applicazione di una franchigia fissa ed assoluta del 5% sui risarcimenti dovuti per il caso di Invalidità Permanente.

## Art 6)

In deroga all'art. 4) delle Condizioni Generali di Assicurazione – Limiti di età- le garanzie prestate si intendono in vigore anche per i soli iscritti che, pur avendo superato il 75° anno di età, non praticano alcuna attività ginnica o sportiva ma si limitano a frequentare il Circolo di appartenenza partecipando alle iniziative di intrattenimento per anziani dal Circolo stesso organizzate o promosse.

La validità della copertura assicurativa è subordinata alla presentazione di un certificato medico (autocertificazione) attestante l'assenza di qualsiasi patologia in atto ed idoneità psico-fisica.

## Art. 7) Clausola catastrofale

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 2.000.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

Mantova, 01/09/2014

LA SOCIETA'

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI  
DIVISIONE SAI  
AGENTE GENERALE  
Assitecne di Romani D. & Gozzi C. snc  
Partita IVA 02231210270